

53

h. 15/16



## MOZIONE

### PROSECUZIONE e MIGLIORAMENTI DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

I sottoscritti delegati dell'Ordine di Roma:

- Preso atto che la mediazione, dopo difficoltà iniziali, si è stabilizzata quale condizione di procedibilità nelle fattispecie previste dalla legge, con aumento anche delle mediazioni volontarie;
- Considerato, altresì, che la mediazione ha contribuito alla diminuzione delle domande giudiziali, anche grazie all'esecutività dell'accordo raggiunto in mediazione;
- Ritenuto che l'Avvocatura gestisce la componente maggioritaria degli istituti di mediazione, con competenza, professionalità, e spirito di servizio per i colleghi e per la cittadinanza;
- Valutata l'importanza fondamentale che gli Avvocati/Mediatori siano sempre meglio preparati professionalmente ai fini dello svolgimento degli incarichi, e della maggiore incisività dell'istituto, onde favorire la soluzione non giudiziale delle controversie;
- Considerato altresì che la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2015, che ha riconosciuto come la formazione degli avvocati mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall'ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un'adeguata preparazione e professionalità del mediatore, anche alla luce dei principi espressi nella direttiva 2008/52/CE;
- Rilevato che l'elevato numero di previsioni di conciliazioni previste dalle leggi speciali non garantisce una tutela effettiva per il cittadino, soprattutto laddove non è prevista come necessaria l'assistenza legale;
- Tenuto conto, infine, del fatto che l'attuale frammentazione delle ADR danneggia il cittadino, creando confusione ed incertezza sugli strumentipreordinati a sua tutela, conseguentemente inibendo lo spirito deflattivo del contenzioso proprio degli istituti di ADR ;
- Considerato che l'avvocatura dà piena garanzia di gestione deontologicamente corretta, indipendente e qualificata delle mediazioni e altre forme di ADR

- Che inoltre è del tutto opportuno incentivare la partecipazione delle PA alla conciliazione in mediazione delle controversie, attivando strumenti idonei per tutelare i rappresentanti della amministrazione in caso di conciliazione, attuando anche la convergenza delle attuali procedure di conciliazione/ filtro in un modello unico e semplificato di mediazione

alla luce di quanto sopra, si chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

#### MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell'Ordine e tutte le Associazioni maggiormente rappresentative a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative la seguente proposta:

- Mantenere l'istituto della mediazione, correggendone i limiti e le problematiche sino ad ora riscontrate nella sua applicazione, modificando all'uopo la normativa vigente in armonia con le linee guida seguenti ~~(richiede)~~:
- 1) La formazione e l'aggiornamento dei Mediatori forensi deve essere tenuta comunque dai Consigli dell'Ordine, come anche l'eventuale futura specializzazione, in via esclusiva e gratuitamente, con formule analoghe a quella attualmente adottata per la formazione obbligatoria;
  - 2) Disciplinare uniformemente la procedibilità e gli effetti giuridici dei vari istituti di ADR, determinando con precisione e chiarezza le rispettive fasce di operatività, onde evitare difficoltà interpretative o sovrapposizioni di procedure.
  - 3) Prevedere che la negoziazione assistita, nei casi obbligatori ex lege, sull'accordo tra le parti, possa essere sostituita dalla mediazione; prevedere altresì che la mediazione possa essere intrapresa, in via alternativa, anche in altri casi di conciliazione obbligatoria previsti dalle leggi speciali;
  - 4) Facilitare l'adesione alla mediazione alle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo in questi casi l'applicazione della normativa speciale di esenzione da responsabilità, di cui al previgente art. 66 comma 8° D.lgs 165/2001.
  - 5) Prevedere in modo chiaro ed inequivocabile che l'accordo raggiunto in mediazione, quando abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, è titolo esecutivo, con facoltà per l'organismo di apporre la relativa formula sulle copie autentiche.
  - 6) Disciplinare l'uso della consulenza tecnica in mediazione (CTM), quale strumento autonomamente disponibile da parte del mediatore;

- 7) Recepire la statuizione del TAR Lazio in punto di compatibilità della rappresentanza delle parti avanti l'organismo ove l'avvocato svolge funzioni di mediatore;
- 8) Precisare che è facoltà del mediatore formulare una proposta di risoluzione della controversia, indipendentemente da richieste delle parti, laddove il Mediatore ritenga chiari e ragionevolmente conciliabili gli elementi fondamentali della controversia.
- 9) Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, esplicitare, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all'esito del giudizio. Alla stessa stregua, potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro.

- |     |                     |                 |   |
|-----|---------------------|-----------------|---|
| 1)  | MARIA AGENINO       | ROMA            |  |
| 2)  | ANTONIO BISALVO     | (ROMA)          |  |
| 3)  | VIVIANA SPACCIA     | (ROMA)          |  |
| 4)  | CLAUDIO VISCO       | (ROMA)          |  |
| 5)  | LUIGI COSTANTINI    | (ROMA)          |  |
| 6)  | SERGIO ANTONIATO    | ROMA            |  |
| 7)  | MAURO MONACO        | ROMA            |  |
| 8)  | FEDERICA CRIVELLINI | ROMA            |  |
| 9)  | MARCO ANTONIO       | MILANO          |  |
| 10) | ALESSANDRA ARUNDO   | (GENOVA) LATINA |  |
| 11) | ALESSANDRA          | GENOVA          |  |
| 12) | EUGENIA BASSO       | GENOVA          |  |
| 13) | ETIENNE ANTOINETTE  | GENOVA          |  |